

CONTRATTO DI CONSULENZA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Il Consiglio Regionale degli Psicologi della Valle d'Aosta, con sede in Aosta via Vevey n. 19/a (11100), in persona del Presidente legale rappresentante, Dott. Trento Alessandro, C.F. 90011050078, di seguito "Ente";

E

Lo "*Studio Bionaz-Imperial*" sito in Piazza della Repubblica n°7, 11100 Aosta, P.Iva 0061 5640075.

PREMESSO CHE

- per l'efficiente ed efficace svolgimento di alcune delle attività previste dal proprio ordinamento, l'Ente ritiene necessario avvalersi della consulenza professionale per la gestione amministrativo-contabile per l'esercizio finanziario 2019-2020.

A tal fine ha deciso di conferire il suddetto incarico nei limiti e con le finalità previste dalla deliberazione dell'Ente n. 77 del 03/12/2018,

- a tal fine l'Ente ha individuato lo Studio lo "*Studio Bionaz-Imperial*" quale soggetto idoneo a ricoprire tale incarico;

- lo "*Studio Bionaz-Imperial*" si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico in esame;

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) L'Ente conferisce allo "*Studio Bionaz-Imperial*", che accetta, l'incarico di consulenza professionale per la gestione amministrativo-contabile per l'esercizio finanziario 2019- 2020 come meglio specificato al punto 3.
- 3) L'oggetto dell'incarico comprende:
 - a) *predisposizione del bilancio di previsione e sue eventuali variazioni;*
 - b) *gestione dell'attività corrente in materia di elaborazione periodica degli accertamenti ed impegni assunti e per la predisposizione delle reversali e dei mandati connessi mediante utilizzo del software all'uopo destinato;*
 - c) *predisposizione del rendiconto generale;*

- d) *aggiornamento inventariale;*
- e) *elaborazione gestione economale;*
- f) *gestione fiscale relativamente agli adempimenti Irap e alla gestione delle ritenute di lavoro autonomo.*

4) lo svolgimento delle attività di cui al punto 3 verrà assicurato utilizzando in prevalenza le strutture del professionista incaricato, nonché tramite contatti telefonici, e-mail o telefax, tranne nei casi in cui sarà richiesta la presenza del consulente presso la sede dell'Ente direttamente dal suo Presidente.

5) A fronte del presente incarico, l'Ente corrisponderà allo "Studio Bionaz-Imperial" che accetta, un compenso annuale per le attività sopra indicate di euro 3.000,00 IVA e CNP escluse per ogni anno. I pagamenti saranno effettuati annualmente con scadenza nel mese di luglio, in seguito all'emissione di regolare fattura.

6) Lo "Studio Bionaz - Imperial" si impegna a svolgere l'incarico conferito con la massima riservatezza e diligenza, obbligandosi a non divulgare notizie, informazioni o quant'altro dovesse pervenire a sua conoscenza nell'espletamento dell'attività in favore dell'Ente, salvo espressa autorizzazione del medesimo Ente alla divulgazione.

7) Il presente contratto avrà la durata di due anni, con decorrenza dal 1 gennaio 2019 e scadenza il 1 gennaio 2021,

Le parti concordano che in ogni momento potranno risolvere il presente contratto venendo meno i presupposti fiduciari o di convenienza economica. La decisione di avvalersi della clausola risolutiva dovrà essere comunicata all'altra parte con almeno 15 giorni di anticipo.

8) Il presente contratto non è rinnovabile, salvo diversa volontà dell'Ente da comunicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza e accettazione conforme da parte del professionista.

Il presente contratto non è inteso a creare tra le parti un rapporto di lavoro autonomo, e non comporta pertanto nessun vincolo di lavoro subordinato, continuativo o di società.

Infine, lo scrivente Ordine comunica che ai sensi della legge 136/2010 il presente contratto è da ritenersi integrato automaticamente con le prescrizioni derivanti dalla medesima disposizione.

L'operatore economico, quindi, si assume l'obbligo di "targare" tutte le movimentazioni relative al contratto di appalto, ai fini della tracciabilità dei flussi, riportando nella causale del bonifico banca-

rio o postale l'indicazione dell'oggetto del contratto ed operando, unicamente, mediante Ri.Ba. o RID o, comunque, mediante bonifici bancari/postali, senza utilizzo di contante.

È prevista l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. allorché le transazioni finanziarie saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.

Qualsiasi soggetto che abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità deve procedere all'immediata comunicazione allo scrivente Ordine al fine di procedere con la risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente competente.

L'appaltatore deve osservare le medesime regole anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate, pena la nullità assoluta dei contratti sottoscritti.

L'operatore economico in indirizzo deve, quindi, comunicare allo scrivente Ordine gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In difetto non si procederà ad alcun pagamento.

Aosta, il 20/12/2018

Consiglio Regionale degli Psicologi della Valle d'Aosta

Il Presidente Dott. Alessandro Trento

Studio "Bionaz-Imperial"